



Sent.ord. n. 59/2025/M

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9094/M del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salvia presso il cui studio in Potenza, al Viale G. Marconi n. 219, è elettivamente domiciliato;

contro il MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e con integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS;

avverso il Decreto n. 67 dell'11/01/2024, per accertare che le infermità di cui chiede dichiararsi la dipendenza da causa di servizio, e quella per la quale tale dipendenza è già riconosciuta, sono ascrivibili, per cumulo, alla VII° categoria della Tab. A.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

udita, nella pubblica udienza del 20 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'Antonio Salvia; nessuno è presente per il Ministero della Difesa e l'INPS;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data

04/12/2024 il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti esponendo, tra l'altro:

- che, arruolatosi nella Marina Militare Italiana in qualità di nocchiere di bordo in data 26.10.1995, prestava servizio fino al 2019 su varie unità navali della forza armata, svolgendo il lavoro «... *in condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, vento e forti sbalzi termici, temperature fredde, intemperie) ed esposto alle polveri da lavorazioni nautiche, odori di combustibile, emissioni di gas di scarico, ed in luoghi con presenza di muffe e cattivi odori*», provvedendo frequentemente «... *a movimentare catene pesanti ed attrezzature varie per l'attività marinaresca, oltre all'imbarco dei viveri, ... allo scarico degli stessi ed alla sistemazione nei locali preposti alla conservazione*»;

- che, quando, nell'anno 2011, veniva destinato alla Scuola Sottufficiali di Taranto, «...*prestava l'attività lavorativa in locali in pessime condizioni di manutenzione e con impianto di riscaldamento, prima non funzionante e successivamente, funzionante per poche ore al giorno, oltre all'attività lavorativa vera e propria che spesso veniva svolta all'esterno ed in qualsiasi condizione climatica*»;

- che dal settembre 2015 al febbraio 2019 prestava nuovamente servizio a bordo di Unità Navale nelle medesime condizioni disagiate;

- che in data 30.01.2020 veniva sottoposto a visita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese - 5^a S.M.O. - Sede distaccata di Taranto che riteneva l'istante affetto da «***Asma bronchiale intrinseco in terapia farmacologica combinata in buon controllo clinico attuale ma a discreta incidenza funzionale sulla qualità della vita***», giudicandolo «***Permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo***

all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi L. 266/99 (Marispesan 2 / 16628 del 17.03.2003). Controindicati lavori che comportino intensi stress psico-fisici a decorrere dalla data odierna..»;

- che «In data 23.01.2020, presentava al Ministero della Difesa, domanda tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, per le seguenti infermità: **“1)Bronchite cronica asmatiforme, 2)Sinusite cronica; 3)Artrosi cervicale e lombo-sacrale con discopatie multiple; 4) Gonartrosi e coxartrosi”**»;

- che, sottoposto a visita in data 05.05.2023 dal Dipartimento Militare di Medina Legale di Bari Palese- 5" S.M.O.-Sede distaccata di Taranto, con il Decreto n. 67 dell'11.01.2024 il Ministero della Difesa, facendo proprio il parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio n. 3761 del 20.12.2023, rigettava la domanda presentata dal sig. XXX in data 23.01.2020. Dalla disamina del decreto si evince che l'istanza presentata dall'interessato era respinta «...per i motivi sotto indicati:

A) - **“Asma bronchiale intrinseca a lieve incidenza funzionale”** per NON dipendenza da causa di servizio;

B) - **“Rinosinusite cronica”** NON riscontrata in sede di visita collegiale dalla competente C.M.O. ;

C) – **“Spondiloartrosi diffusa, con lieve riduzione dello spazio intersomatico C2-C4”** per NON ascrivibilità a Categoria di cui alle Tabelle “A” e “B” del D.P.R. 30.12.1981 n. 834;

D) – **“Gonartrosi bilaterale”** NON riscontrata in sede di visita collegiale dalla competente C.M.O.;

E) *"Lievi segni radiologici di coxartrosi bilaterale a scarsa incidenza funzionale" per NON dipendenza da causa di servizio».*

Ciò premesso, nel ricorso si evidenziavano i presupposti affinché una infermità si debba riconoscere come dipendente da causa di servizio, evidenziando, tra l'altro:

- come costituisca «...titolo anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale...»;

- come sia «... di comune esperienza che le mansioni svolte dal ricorrente, nel loro concreto svolgimento si sostanziano in lavoro fonte di stress fisico e psichico. Si ricade, dunque, nell'ipotesi del cd. "fatto notorio", implicante che il fatto non ha bisogno di essere provato in quanto vero per la sua diffusività ed oggettività...»;

- che «In considerazione della natura e delle cause che sul piano scientifico concorrono quali cause dell'infermità riscontrata, nonché delle circostanze ambientali in cui si è svolto il servizio prestato dal signor XXX, il servizio svolto nel periodo di riferimento come allegato e provato, è stato fonte di stress fisico e psichico, e deve pertanto ritenersi idoneo a contribuire alla genesi multifattoriale delle infermità invalidanti denunciate, fermo restando che un ruolo concausale possono aver svolto anche altri fattori di rischio»;

- che, considerando l'unicità di accertamento della dipendenza da causa di servizio anche ai fini del diritto alla pensione privilegiata, riteneva indubbio l'interesse del ricorrente ad ottenere «...una sentenza di riconoscimento della

sola dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui è affetto» come ritenuto ammissibile dalla sentenza n. 12/2023/QM/ del 17.08.2023 delle Sezioni riunite in sede Giurisdizionale della Corte dei Conti (si richiamava altresì C.d.c., Sez. Giur. II App. sent. n. 149/2024).

Nel ricorso, richiamando il contenuto della consulenza medica di parte, si chiedeva che si dichiarasse che le infermità “Asma bronchiale a carico delle piccole vie aeree di grado moderato/severo ... non in buon controllo e Rinosinusite cronica e coxartrosi e gonartrosi”, sono state contratte in servizio ed a causa di servizio, mentre l'infermità “Spondiloartrosi diffusa con lieve riduzione dello spazio intersomatico C2-C4”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, è ascrivibile a categoria di pensione prevista dalla tabella A, ed inoltre che dette infermità, per cumulo, sono ascrivibili alla VII Cat. della Tabella A del D.P.R. 30.12.1981 n. 834/1981, o a categoria maggiore o minore accertanda nel corso del giudizio, con vittoria di spese di giudizio da attribuire al procuratore antistatario. In via istruttoria si chiedeva ammettersi CTU.

Con memoria di costituzione depositata il 17/3/2025 il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, premettendo come il ricorrente a partire dal 30/1/2020 non fosse più in servizio, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, in quanto diretto interessato all'accertamento giudiziale del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata. L'Amministrazione deducente chiedeva, altresì, che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il predetto Istituto previdenziale l'unico legittimato all'adozione del provvedimento di determinazione e concessione del trattamento pensionistico.

Nel merito, con la predetta memoria si chiedeva, in ogni caso con vittoria di spese

di giudizio, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, in quanto:

- il Comitato di Verifica, all'esito di istruttoria approfondita, aveva ritenuto di riconoscere la dipendenza da causa di servizio della sola patologia sub C) (Spondiloartrosi diffusa), dipendenza categoricamente esclusa per le due restanti infermità, per le logiche conclusioni ivi riportate, che *«...sono state recepite nel decreto di questa A.D., che, come previsto dalla normativa, ha l'obbligo di conformarsi al parere del C.V.C.S. nell'emissione del proprio provvedimento, salvo non si ravvisino vizi per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali ...»*;

- che l'impianto argomentativo del ricorso non era stato fondato *«...su una puntuale e circostanziata ricostruzione probatoria dei fatti di servizio che avrebbero ingenerato le patologie sofferte, quanto su una serie di arresti giurisprudenziali risalenti nonché su norme non pertinenti alla fattispecie di cui trattasi»*, risultando inconferente il riferimento agli artt. 40 – 41 c.p. e al fatto notorio ex art. 115, c. 2., al quale non possono mai appartenere *«... le condizioni soggettive di una persona, tra cui rientra sicuramente, nel caso di un militare, tutto quanto sia connesso alla prestazione del servizio»*, ricadendo indubbiamente sull'attore l'onere, dallo stesso non assolto, di provare il fatto di servizio, peraltro connotato da eccezionalità, che sia stato causa o concausa efficiente e determinante delle infermità denunciate;

- che la CTU, alla quale si opponeva, non può diventare mezzo di prova teso a supplire a carenze istruttorie delle parti.

Con note difensive del 24/03/2025 l'avv. Salvia insisteva nell'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo precisando, tra l'altro, che il sig. XXX è ancora in servizio presso la Prefettura di Potenza e, pertanto, non ha richiesto,

né avrebbe potuto richiedere la pensione privilegiata, e ritenendo del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Ministero della difesa, in considerazione del fatto che nel presente giudizio era stato impugnato il decreto dalla stessa amministrazione resistente emesso.

Con ordinanza n. 7/2025/M di questa Sezione giurisdizionale, vista la domanda di accertamento delle condizioni che costituiscono presupposto necessario all'insorgenza del diritto a trattamenti pensionistici di competenza dell'INPS, essendo configurabile nei confronti di quest'ultimo un interesse a contraddire circa la pretesa dell'odierno ricorrente, funzionale all'invocato trattamento pensionistico privilegiato, si ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto Istituto previdenziale, che si costituiva in giudizio con memoria del 13/8/2025, chiedendo che si dichiarassero inammissibili per difetto di legittimazione passiva eventuali domande formulate contro INPS – in quanto, alla luce della disciplina di cui al DPR n. 461/2001, doveva assumersi *«...l'assoluta estraneità dell'INPS dall'accertamento di fatto della portata delle patologie denunciate e della loro eventuale dipendenza da causa di servizio»*, e sollecitando, comunque, la verifica del rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 2 del predetto DPR.

Con memoria del 21/8/2025 l'Avv. Salvia, nel riportarsi al ricorso introduttivo, confermava le domande ivi formulate evidenziando tra l'altro, con riferimento alla richiesta dell'INPS in ordine predetto termine decadenziale, che *«...parte delle patologie erano già state riconosciute contratte in servizio ed a causa di servizio ...»*, mentre la data di conoscibilità delle altre patologie, per le quali si chiedeva la verifica della eventuale dipendenza da causa di servizio, era il 2/12/2019 e pertanto la domanda, presentata dopo meno di due mesi, doveva

ritenersi tempestiva.

In data 26 settembre 2025 il ricorrente, in ottemperanza a ordinanza di questo Giudice, depositava attestato del Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito “BASILICATA”, dal quale risulta che il sig. XXX è attualmente in servizio.

In sede di udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente, nell’evidenziare di aver provveduto al deposito di attestato di servizio del ricorrente, si riportava all’atto introduttivo del giudizio chiedendo l’integrale accoglimento delle domande formulate ed insistendo nella richiesta di CTU.

DIRITTO

In via preliminare, non merita accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, e la conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, formulata dal Ministero della Difesa, avendo l’amministrazione di appartenenza denegato la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente, presupposto del diritto a pensione privilegiata, così incidendo così con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Campania, sent./ord. 223/2025; C.d.c., Sez. Giur. Bolzano, sent./ord. n. 14/2024).

Deve, inoltre, essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS in merito alla richiesta di accertamento di un fatto sanitario e di inammissibilità delle eventuali domande formulate contro lo stesso Istituto.

Sul punto si osserva che questo Giudice ha già da tempo condiviso l’indirizzo giurisprudenziale che «...ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio, anche quando il ricorrente è ancora in servizio e

non è stata presentata una specifica richiesta di pensione privilegiata, sussistendo all'uopo uno specifico interesse tutelabile (cfr. Corte dei conti: Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana n. 199/2021 e n. 36/2022; Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello n. 29/2022)» (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Basilicata, sent./ord. n. 12/2022/M).

Tale orientamento ha, poi, trovato autorevole conferma nella sentenza n. 12/2023 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che, nella risoluzione della questione di massima, deferita dal Presidente della Corte dei conti, ha enunciato il seguente principio di diritto: *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata»*.

Se, in linea con quanto stabilito nella sentenza delle Sezioni Riunite sopra richiamata, si ritiene ammissibile un giudizio volto ad accertare la dipendenza di infermità da causa di servizio *«... in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio...»* ed in mancanza della relativa domanda, per le ragioni già esposte nell'ordinanza n. 7/2025/M, diviene conseguenziale la sussistenza dell'interesse a contraddire e della legittimazione passiva dell'INPS; le infondate eccezioni dallo stesso sollevate, pertanto, vanno rigettate (sulla sussistenza della legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale, cfr., tra le altre, C.d.c., Sez. Giur. Emilia-Romagna, sentt. n. 12/2025 e 9/2024; C.d.c., Sez. Giur. Veneto,

sent. n. 129/2023 e C.d.c., Sez. Giur. Sardegna, sentt. n. 58/2025 n. 176/2023).

Parimenti, infondata appare la richiesta di verifica del rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 2 del DPR 461/2001. Il secondo periodo del primo comma del predetto articolo statuisce, infatti, che: *«Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento»*.

Risulta, allora, evidente che il termine decadenziale ivi previsto non si riferisce, per espressa previsione normativa, al trattamento pensionistico privilegiato, alla cui futura concessione è finalizzato l'accertamento richiesto nel presente giudizio (cfr.: C.d.c., Sez. Giur. Basilicata, sentt. n. 85/2024, n. 59/2023, n. 48/2023; C.d.c., Sez. Giur. Marche, sent. n. 136/2024).

Tanto premesso, in definitiva, nel riservare alla decisione definitiva ogni valutazione sulle ulteriori questioni, visti gli atti di causa nonché la relativa documentazione amministrativa e medico legale allegata al fascicolo processuale e udite le argomentazioni poste dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni di lite, si rileva come la particolare natura della controversia, concentrata su aspetti medico legali non risolvibili né componibili attraverso le ordinarie competenze di questo Giudicante, necessiti di approfondimento istruttorio.

Si ritiene, pertanto, necessario che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venga formata Relazione di perizia medico legale affinché, previa visita diretta del ricorrente e in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, siano forniti attendibili ed esaustivi elementi di conoscenza in ordine alla sussistenza della dipendenza da causa di

servizio delle infermità sofferte dal ricorrente, esplicitando se il servizio dallo stesso prestato debba essere considerato mera occasione, ovvero, si sia concretizzato in attività tali o situazioni particolari che possano assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) l'insorgenza della patologia invalidante; in caso affermativo, si specifichi se tali infermità siano classificabili ai fini pensionistici e quale sia la categoria alla quale devono essere ascritte, nonché ogni altro elemento utile per la decisione della controversia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, respinge le suindicate eccezioni delle Amministrazioni resistenti;

ORDINA

che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venga formata Relazione di consulenza medico legale intesa a stabilire la ricorrenza, nel caso di specie, dei requisiti e delle condizioni descritti sopra.

Le parti, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, potranno far pervenire al predetto Collegio medico legale tutta la documentazione ritenuta utile.

La richiesta relazione consulenziale si gioverà della integrale documentazione amministrativa e medico legale versata nel fascicolo di causa nonché dei risultati scaturiti dalla visita diretta sulla persona del ricorrente che all'uopo sarà effettuata.

Le operazioni peritali si svolgeranno in data **18 novembre 2025, ore 9:30**, (giusta calendarizzazione trasmessa dal predetto C.M.L. a questo Ufficio giudiziario) senza ulteriore avviso alle parti.

L'espletamento del predetto incombenza istruttorio dovrà avvenire nel pieno

contraddittorio tra le parti in causa al fine di consentire il dispiegamento delle rispettive ragioni nel rispetto del principio della parità processuale.

Ai sensi degli artt. 97 e 166 del D.Lgs. n. 174/2016 (c.g.c.) si fissano i seguenti termini:

- dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale nomina, con dichiarazione da comunicare alla Segreteria di questa Sezione e al C.M.L., di consulenti tecnici delle parti i quali potranno esercitare le facoltà previste dall'art. 97, comma 5, c.g.c.;
- sessanta giorni dallo svolgimento delle operazioni peritali per la trasmissione, da parte del C.M.L, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- venti giorni dal ricevimento del predetto schema di relazione per la trasmissione al C.M.L. delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
- venti giorni dal ricevimento di tali osservazioni e conclusioni, ovvero dalla scadenza del termine sopra fissato per la loro produzione, per il deposito nella Segreteria di questa Sezione della relazione finale nella quale il C.M.L., oltre a rispondere ai quesiti posti con questa ordinanza, deve altresì dare conto delle osservazioni e conclusioni delle parti e dei loro consulenti tecnici e prendere specificamente posizione su di esse.

All'esito della trasmissione della consulenza sarà fissata l'udienza di trattazione del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2025.

Il Giudice

(f.to digitalmente)

Rocco LOTITO

Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2025

Il Segretario di udienza

(f.to digitalmente)

Alfonso Ingenito